



8

## **Decreto federale sul finanziamento delle attività della Commissione per la tecnologia e l'innovazione (CTI) negli anni 2017–2020**

*Disegno*

del ...

---

*L'Assemblea federale della Confederazione svizzera,*

visto l'articolo 167 della Costituzione federale<sup>1</sup>;  
visto l'articolo 36 lettera c della legge federale del 14 dicembre 2012<sup>2</sup> sulla promozione della ricerca e dell'innovazione (LPRI);  
visto il messaggio del Consiglio federale del 24 febbraio 2016<sup>3</sup> concernente il promovimento dell'educazione, della ricerca e dell'innovazione negli anni 2017–2020 e il messaggio del Consiglio federale concernente la legge su Innosuisse del 25 novembre 2015<sup>4</sup>,

*decreta:*

### **Art. 1**

<sup>1</sup> Per gli anni 2017–2020 è stanziato un limite di spesa di 946,2 milioni di franchi per la promozione dell'innovazione secondo gli articoli 18 capoversi 1–2 e 24 capoversi 2–6 LPRI, comprese le spese di funzionamento della CTI.

<sup>2</sup> Del limite di spesa di cui al capoverso 1 possono essere utilizzati al massimo:

- a. 139,2 milioni di franchi per la promozione della ricerca energetica (sostegno dei centri di competenza svizzeri per la ricerca energetica; promozione di progetti d'innovazione specifici nel settore energetico);
- b. 35 milioni di franchi per il programma di promozione «Bridge», gestito congiuntamente dalla CTI e dal Fondo nazionale svizzero per la ricerca scientifica;
- c. 70,2 milioni di franchi per indennizzare i costi indiretti di ricerca (overhead); l'importo dell'indennità forfettaria non deve superare il 15 per cento.

1 RS 101  
2 RS 420.1  
3 FF 2016 2701  
4 FF 2015 7833

**Art. 2**

<sup>1</sup> Nel 2017 è stanziato un credito d'impegno di 209 milioni di franchi per la promozione dell'innovazione della CTI secondo gli articoli 18 capoversi 1–2 e 24 capoversi 2–6 LPRI.

<sup>2</sup> I singoli impegni possono essere contratti dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2017.

**Art. 3**

Il presente decreto non sottostà a referendum.